



PROT. 4856
01.09.2023
CITTA' VINO

COMUNE DI BARILE

Provincia di Potenza

UFFICIO ELETTORALE

ALBO N. 464
01.09.2023

FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO (ART.9 LEGGE 30 APRILE 1999, N° 120 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

INVITA

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 31 Ottobre c.a. presso questo comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- ESSERE ELETTORE DI UN QUALSIASI COMUNE D'ITALIA;
- AVERE UN TITOLO DI STUDIO DI LICENZA MEDIA SUPERIORE O LAUREA..

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di presidenti di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Gli interessati possono collegarsi al sito istituzionale del Comune alla sezione modulistica per scaricare i modelli di domanda o rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale durante il normale orario di lavoro.

BARILE 01/09/2023

IL SINDACO
Antonio MURANO



Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.